



*Ministero del Tesoro*

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

Divisione 2<sup>a</sup>  
Protocollo n.121097 Allegati 1

*Remas*

- Alle AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO
- Alle AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME DELLO STATO
- Alle RAGIONERIE CENTRALI
- Ai SERVIZI DI RAGIONERIA ED UFFICI DI RAGIONERIA presso le Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato.
- Alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI
- All' I.N.P.D.A.P.

OGGETTO: Titoli di spesa a favore di persone giuridiche pubbliche e private nonché di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti giuridicamente. (Art. 67 bis della legge di contabilità generale dello Stato).

e, p.c.:

- Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  - AI MINISTRO PER L'ATTUAZIONE DELLE REGIONI
  - Alla CORTE DEI CONTI
  - Alla DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.
- Alla DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFERICI DEL TESORO
- Alla BANCA D'ITALIA - Amministrazione Centrale - Servizio Rapporti col Tesoro

*di pregio illustra per ogni lettera con un'argomentazione condizionale sulla proposta di legge di riforma della Circonvenzione di Roma.*

Con la circolare n. 43 del 25 giugno 1973 sono stati forniti chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'art. 67 bis della Legge di Contabilità Generale dello Stato che, come è noto, dispone che i titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e private, di cui agli articoli 11 e 12 del codice civile, nonché di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciute giuridicamente - sottoposte o non a vigilanza e tutela governativa - sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante accredito in conto corrente postale intestato ai medesimi.

Con la stessa è stato altresì fatto presente che gli enti in parola potessero avvalersi, per la riscossione dei titoli di spesa, delle modalità agevolative allora previste dal D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71.

Considerato che tale possibilità è ora consentita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) ed e) del D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21, si ritiene di sottolineare che qualora gli enti in parola utilizzino tali forme di estinzione dei titoli di spesa non è necessario produrre la bolletta di riscossione, sempre che siano rispettate le condizioni di cui appresso.

La richiesta di pagamento deve essere sottoscritta esclusivamente dal Capo dell'Ente, ovvero da chi è legittimato a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, e trasmessa all'Amministrazione che autorizza l'emissione o emette direttamente il titolo di spesa, ovvero all'Ufficio pagatore nel caso in cui il titolo stesso sia ad esso pervenuto.

In quest'ultima ipotesi potrà essere richiesto il cambio di modalità del pagamento tra quelle ammesse (c/c bancario, postale, vaglia cambiario).

In mancanza di tale richiesta è d'obbligo l'applicazione della procedura indicata dall'art. 67 bis sopra richiamato.

Occorre in particolare precisare, con riferimento alle modalità

agevolative previste dalle lettere c) ed e) del suddetto D.P.R. 21, che la Sezione di Tesoreria o l'Ufficio postale competenti, dovranno intestare il vaglia cambiario o postale nel modo seguente: "... (indicare la Banca, Società, ecc. in qualità di tesoriere dell'ente) - ... (indicare l'ente beneficiario). Al rappresentante legale dell'ente sarà dato apposito avviso di emissione del titolo in questione.

Non appare superfluo sottolineare che tale procedura comporta l'inserimento nella convenzione tra l'Ente e l'Istituto tesoriere di apposita clausola che attribuisca al tesoriere stesso la potestà di riscuotere e quietanzare in nome e per conto dell'Ente medesimo. Pertanto alla richiesta all'Ente emittente della modalità agevolativa in questione dovrà essere allegata copia autenticata della clausola convenzionale di cui sopra.

Ove l'estinzione debba avvenire mediante accredito in c/c bancario, i titoli di spesa, ivi compresi quelli della Cassa Depositi e Prestiti, dovranno essere intestati all'Ente con clausola di estinzione mediante accredito (anche per il tramite di un istituto centrale) al c/c bancario che l'Istituto Tesoriere o cassiere dell'Ente stesso intrattiene presso la Banca d'Italia, per il successivo riconoscimento al c/c bancario intestato all'Ente medesimo.

La Sezione di Tesoreria informerà quest'ultimo dell'avvenuta estinzione del titolo di spesa inviandogli l'avviso di pagamento (o comunicazione equivalente) recante la seguente indicazione: "il titolo di spesa di cui al presente avviso è stato estinto il ..... mediante accredito nel c/c bancario che .....(tesoriere o cassiere dell'ente) intrattiene presso questo Istituto", seguita dalla data e dalla firma del Capo della Sezione.

La richiesta di accredito in c/c bancario dei titoli di spesa non è ammessa per gli Enti il cui servizio di tesoreria o di cassa sia svolto da soggetti che non siano Banche., ai sensi del D. L.vo 1.9.1993, n. 385.

Fuori dalle predette ipotesi, la modalità di estinzione mediante accredito in c/c postale dei titoli di spesa è inderogabile. Rimane pertanto preclusa la possibilità di riscuotere titoli allo sportello anche all'eventuale procuratore dell'Ente beneficiario.

Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti l'intestazione dei c/c postali degli enti pubblici e la procedura relativa all'inoltro dei titoli alle Sezioni di Tesoreria , per le quali si fa rinvio alle pagg. 3 e 4, punti d) ed e) della Circolare n. 43/1973.

E' opportuno altresì precisare, ad ulteriore chiarimento, che le disposizioni della Circolare n. 43 del 25 giugno 1973 di cui, ad ogni buon fine, si allega copia, nonché quelle oggetto della presente si applicano anche agli istituti ed enti ecclesiastici, ai circoli didattici, agli istituti scolastici, ai consigli scolastici distrettuali, nonché ai titoli di spesa emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.).

Corre ora l'obbligo di rappresentare che le istruzioni che precedono valgono fino all'entrata in vigore del D.P.R. 20.4.94, n. 367, (10.12.1994). Dalla data predetta, infatti, l'art. 67 bis viene abrogato con l'art. 23 del predetto D.P.R. e le relative disposizioni devono intendersi sostituite da quelle contenute nell'art. 13 del decreto presidenziale stesso.

Tale articolo prevede l'obbligatorietà della estinzione dei titoli di spesa d'importo superiore a £. 8 milioni mediante: accredito al conto corrente bancario o postale del creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario o postale secondo la scelta operata dal creditore medesimo, fatti salvi i pagamenti che devono affluire ai conti di tesoreria o all'erario e quelli previsti dal successivo articolo 14, con esclusione quindi del pagamento in contanti.

Qualunque sia la forma prescelta dall'ente creditore valgono le procedure sopra descritte ai fini della intestazione e della estinzione dei titoli di specie ad evitare così la presentazione della bolletta d'incasso .

Difficoltà di ordine tecnico e ragioni di uniformità procedurale non consentono, al momento, di poter procedere all'estinzione dei titoli di spesa di importo inferiore a 8 milioni mediante pagamento per contanti.

Ciò posto, anche per i titoli della specie si applicano le procedure

di cui all'art. 13 del D.P.R. 367/94 con le modalità sopra descritte..

Non appare superfluo segnalare che le disposizioni in rassegna non riguardano i titoli di spesa per la cui estinzione operi il Sistema di Tesoreria Unica ex lege 720/84 e successive modificazioni.

Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono pregati di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti Uffici.

4

IL MINISTRO





Roma, 25 giugno 1973

*Ministero del Tesoro*

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
Reparto III

*Divisione AA.GG. e Norm. vi*

*Prot. N. 152340 Allegati*

**OGGETTO:**

Itinerari di spesa a favore di persone e giuridiche pubbliche e private nonché di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti giuridicamente. (Art. 67 bis della legge di contabilità generale dello Stato).

- ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO
- ALLE AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME DELLO STATO
- ALLE RAGIONERIE CENTRALI
- AI SERVIZI DI RAGIONERIA ED UFFICI DI RAGIONERIA presso le Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato
- ALLE RAGIONERIE REGIONALI DELLO STATO
- ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO
- e, o.c.:
- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- AL MINISTRO PER L'ATTUAZIONE DELLE REGIONI
- ALLA CORTE DEI CONTI
- ALLA BANCA D'ITALIA - Amministrazione Centrale - Servizio Rapporti col Tesoro
- ALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Si richiama l'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sulla necessità che, a decorrere dal 1° luglio p.v., sia data tassativa applicazione alla disposizione contenuta nell'art. 67 bis della legge di contabilità generale dello Stato, aggiunto con l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, atteso che il 30 giugno scade inderogabilmente l'ultima proroga concessa ai fini dell'attuazione della citata norma.

Con l'occasione, in riferimento a vari quesiti rivolti allo scrivente da talune Amministrazioni in ordine alla corretta applicazione della norma in questione, si ritiene di fornire i chiarimenti che seguono:

- a) Si osserva preliminarmente che il citato artico-

lo 67 bis, nel prevedere una espressa deroga al 2° comma del precedente art. 67 - il quale stabilisce che i titoli di spesa debbono, all'atto del pagamento, essere sottoscritti per quietanza dagli interessati o da coloro che sono autorizzati a riscuotere e quietanzare per conto dei medesimi - dispone che i titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e private nonché di enti, associazioni ed istituzioni non giuridicamente riconosciuti sono estinti mediante accreditamento in conto corrente postale intestati ai medesimi.

Dalla suesposta norma si evince che la deroga in essa prevista riguarda il pagamento in contanti dei titoli di spesa. Conseguentemente, ai soggetti indicati nell'art. 67 bis non resta preclusa la facoltà di avvalersi per la riscossione dei titoli di spesa delle modalità agevolative previste dalle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 1 del D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71.

Pertanto, soltanto in mancanza dell'esercizio di tale facoltà da parte del soggetto creditore trova tassativa applicazione la procedura di cui all'art. 67 bis.

All'uopo deve precisarsi che la richiesta di pagamento secondo le modalità del citato D.P.R. n. 71 deve essere rivolta esclusivamente all'Amministrazione che dovrà emettere il titolo di spesa - la quale in mancanza di tale richiesta è tenuta a emettere il titolo stesso con la modalità di cui all'art. 67 bis - e non anche alla Sezione di tesoreria, come prevede l'articolo 1, terzo comma, del D.P.R. n. 71.

b) La disposizione di cui all'art. 67 bis non si applica qualora i titoli di spesa siano resi esigibili mediante quietanza alternativa del creditore o del suo procuratore.

c) I soggetti nei cui confronti è applicabile la norma di cui all'art. 67 bis sono i seguenti:  
- gli enti pubblici territoriali ed istituzionali (art. 11 c.c.)

- le associazioni, le fondazioni e le istituzioni di carattere privato aventi personalità giuridica (art. 12 c.c.);
- le associazioni, le istituzioni e gli enti non riconosciuti come persone giuridiche (artt. 36 e 39 c.c.).

Sono, pertanto, escluse dal campo di applicazione della disposizione di che trattasi le società di cui all'articolo 13 c.c., la cui disciplina è regolata nel libro V dello stesso codice civile e cioè:

- le società semplici;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice;
- le società per azioni comprese le società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici e le società di interesse nazionale;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- le associazioni in partecipazione;
- i consorzi volontari e obbligatori.

d) Circa l'intestazione dei conti correnti postali, precisato che ai sensi dell'art. 67 bis essi debbono essere intestati ai soggetti ivi indicati, si fa presente che qualora trattasi di enti pubblici che per legge, regolamento o statuto siano tenuti ad affidare il servizio di cassa ad un tesoriere, il conto corrente dovrà essere intestato agli enti stessi seguito dalla locuzione "Servizio di tesoreria", stabilendo che la firma di traenza su detto conto corrente dovrà essere riservata esclusivamente al tesoriere.



e) Per esigenze operative del servizio dei conti correnti postali ed al fine di rendere più sollecite le operazioni di accreditalmento in conto corrente postale dell'importo dei titoli di spesa, è stato convenuto che le Sezioni di tesoreria trasmettano ai competenti uffici dell'Amministrazione delle Poste, oltre ai titoli di spesa, anche i relativi avvisi di pagamento, i quali saranno inoltrati ai creditori, a cura dei predetti uffici, muniti degli estremi dell'operazione di accreditalmento in conto corrente postale.

In relazione a quanto sopra, tutti i titoli di spesa da estinguersi mediante accreditalmento in conto corrente postale, emessi sia dalle Amministrazioni centrali che dagli Uffici periferici, debbono in ogni caso essere trasmessi alle Sezioni di tesoreria corredati dei relativi avvisi di pagamento, in mancanza dei quali le Sezioni stesse sono tenute a restituire i titoli in parola alle Amministrazioni ed Uffici emittenti.

IL MINISTRO

